



**COMUNE DI MUSSOMELI**  
**(Provincia di Caltanissetta)**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI**

Approvato con delibera di C.C. n.48 dell'8 agosto 2011

**INDICE**

**PREMESSA**

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Scopo del regolamento
- Art. 3** Ambito di applicazione
- Art. 4** Contribuenti ammessi

**CAPO I**

**Definizione agevolata dei rapporti tributari locali**

- Art. 5** Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
- Art. 6** Imposta comunale sulla pubblicità
- Art. 7** Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- Art. 8** Presentazione istanza di definizione agevolata dei tributi

**CAPO II**

**Definizione agevolata delle liti pendenti**

- Art. 9** Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi e aree pubbliche

**CAPO III**

**Definizione agevolata dei ruoli pregressi**

- Art. 10** Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi e aree pubbliche

## **CAPO IV**

### **Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia**

**Art. 11** Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

**Art. 12** Rigetto delle istanze di definizione agevolata

**Art. 13** Gestione del servizio

## **Norme Finali**

**Art. 14** Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

# **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1) Il presente regolamento, adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della Legge nr.° 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la definizione agevolata dei tributi locali delle violazioni commesse fino al 31.12.2010.

## **Articolo 2**

### **Scopo del regolamento**

1) Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

## **Articolo 3**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31.12.2010 e per tutte le annualità pregresse e non ancora prescritte e si applica ai seguenti tributi:

a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

b) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

c) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.),

rientrano, altresì, nella definizione agevolata

d) i carichi di ruoli pregressi secondo le modalità e termini previsti dall'art. 10 del presente regolamento;

e) definizione delle liti pendenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata di cui al presente Regolamento:

- i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;

- i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo che non possono essere in alcun caso rimborsate;

- i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;

- i debiti relativi alla TARSU, per i quali l'eventuale definizione agevolata sarà oggetto di apposito regolamento **da approvare a seguito dell'adozione di specifici atti per la disciplina dei rapporti tra il Comune e la Società che gestisce il servizio smaltimento rifiuti.**

#### **Articolo 4**

##### **Contribuenti ammessi**

- 1) Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 2) Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie del loro dante causa.

#### **CAPO I**

##### **Definizione agevolata dei rapporti tributari locali**

#### **Articolo 5**

##### **Imposta Comunale sugli Immobili**

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sugli immobili**, di seguito denominata ICI, che non hanno adempiuto agli obblighi di versamento o che non hanno presentato la denuncia\dichiarazione prevista, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione o denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari ancora pendenti relativi alle annualità che vanno dal 2005 al 2010 come di seguito specificato:
  - a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, con **il versamento del 100% dell'imposta e degli interessi dovuti, nonchè delle sanzioni nella seguente misura:**
    - **35% nel caso di omessa denuncia o dichiarazione;**
    - **15% nel caso di infedele denuncia o dichiarazione;**
    - **10% nel caso di omesso o parziale versamento.**

- b) Se, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, **sono stati notificati**, gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, emessi dal comune di Mussomeli, con **il versamento del 100% dell'imposta, degli interessi e delle spese di notifica dovuti, e delle sanzioni previste per le violazioni specifiche ridotte come di seguito specificato:**
- **50% nel caso di omessa denuncia o dichiarazione;**
  - **25% nel caso di infedele denuncia o dichiarazione;**
  - **10% nel caso di omesso o parziale versamento.**

## **Articolo 6**

### **Imposta Comunale sulla pubblicità**

1) I soggetti passivi **dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni che**, alla data del 31.12.2010, non hanno adempiuto agli obblighi di dichiarazione e versamento previsti dal D.Lgs 507/93, a prescindere dalla notifica di atti di contestazione e/o diffide, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità che vanno dal 2005 al 2010 **con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di imposta (100%), senza addebito di sanzioni ed interessi.**

## **Articolo 7**

### **Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

1. I soggetti passivi **della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, di seguito denominata TOSAP, che non hanno adempiuto agli obblighi di versamento della Tassa dovuta o non hanno presentato la denuncia prevista, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari ancora pendenti relativi alle annualità che vanno dal 2005 al 2010, come di seguito:

- a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, con **il versamento del 100% dell'imposta e degli interessi dovuti, nonché delle sanzioni nella seguente misura:**
- **35% nel caso di omessa denuncia o dichiarazione;**
  - **15% nel caso di infedele denuncia o dichiarazione;**
  - **10% nel caso di omesso o parziale versamento.**

b) Se, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, **sono stati notificati**, entro il 31.12.2010 gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, emessi dal comune di Mussomeli, con **il versamento del 100% dell'imposta, degli interessi e delle spese di notifica dovuti, e delle sanzioni previste per le violazioni specifiche ridotte ad un quarto** e cioè:

- **50% nel caso di omessa denuncia o dichiarazione;**
- **25% nel caso di infedele denuncia o dichiarazione;**
- **10% nel caso di omesso o parziale versamento.**

## **Articolo 8**

### **Presentazione istanza per la definizione agevolata (ICI,PUBBLICITÀ', PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP)**

- 1) La definizione agevolata di imposte e tributi previsti ai precedenti articoli 5-6-7 ( ICI – PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP ), si perfeziona con la presentazione di apposita istanza afferente a ciascun tributo, resa su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e dell'attestazione originale di avvenuto pagamento delle somme dovute o della prima rata, entro il termine perentorio del **30 novembre 2011**.
- 2) L'istanza di cui sopra deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o da chiunque ne abbia titolo e consegnata al protocollo generale dell'Ente entro il **30 novembre 2011**. Potrà, altresì, essere spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, al fine dell'ammissibilità della domanda medesima, sarà fatto riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

## **CAPO II**

### **Definizione agevolata delle liti pendenti**

## **Articolo 9**

### **Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta comunale sulla pubblicità, e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

- 1) I procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale**, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione suolo e aree pubbliche, pendenti al **31 dicembre 2010** e per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento **non sono ancora intervenute sentenze definitive**, possono essere definite con versamento dell'imposta pura (**100%**), degli interessi, delle spese di notifica e delle sanzioni applicate nell'atto impositivo così ridotte:
  - o . 50% nel caso di omessa denuncia o dichiarazione;
  - 25% nel caso di infedele denuncia o dichiarazione;
  - 10% nel caso di omesso o parziale versamento.
- 2)** Per usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 del presente articolo, i contribuenti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Mussomeli, a pena di decadenza, entro il **30 novembre 2011** , mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di

Mussomeli o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data di spedizione) apposta istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a mezzo della quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 31.12.2010.

- 3) L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l' indicazione dell'atto impositivo impugnato, l' indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento o del primo versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
- 4) All'istanza dovrà essere altresì allegata copia della domanda di sospensiva presentata al Giudice presso il quale pende il procedimento. Conclusasi la fase di definizione del condono, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo precedentemente sospeso.

### **CAPO III**

#### **Definizione agevolata dei ruoli pregressi**

##### **Articolo 10**

#### **Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta comunale sulla pubblicità, e tassa occupazione di spazi e aree pubbliche**

- 1) Sono ammessi alla definizione agevolata i ruoli emessi dal Comune per ICI, TOSAP, pubblicità e pubbliche affissioni. La richiesta di definizione agevolata di cui all'art. 8 del presente regolamento, comporta lo sgravio totale o parziale delle somme iscritte a ruolo, per tutti i tributi oggetto della sanatoria.
- 2) Lo sgravio è disposto con provvedimento da trasmettere al Concessionario della riscossione entro **31/01/2012** e, in caso di pagamento rateale a favore dell'Ente o di rateizzazione effettuata dal Concessionario della riscossione dev'essere assistito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per i periodo della rateizzazione.
- 3) I debitori possono estinguere il debito con il versamento dell'imposta pura (**100%**), degli interessi, delle spese di notifica iscritte a ruolo e delle sanzioni applicate nell'atto impositivo così ridotte:
  - **50% nel caso di omessa denuncia o dichiarazione;**
  - **25% nel caso di infedele denuncia o dichiarazione;**
  - **10% nel caso di omesso o parziale versamento.**

**Dovranno, altresì, essere versate le somme dovute al concessionario relative allo stato della procedura di riscossione intrapresa (aggio e rimborso spese per eventuali procedure esecutive).**

### **CAPO IV**

**Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze,  
pubblicità ed efficacia  
Articolo 11**

**Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata**

**1) La definizione agevolata** di che trattasi si perfeziona con il pagamento della somma dovuta da calcolarsi con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2011**;

2) **il pagamento** deve essere effettuato mediante versamento sul bollettino di **c/c postale nr.°** , messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, **intestato al Comune di Mussomeli** - , indicando nella causale i seguenti elementi: "Condono Tributi Locali", tipo di tributo ed anno/i di riferimento oggetto del condono e può essere effettuato:

- mediante versamento unico da allegare all'istanza di definizione agevolata;
- mediante rateizzazione da richiedere nell'istanza di definizione alla quale deve essere allegata la ricevuta del versamento della prima rata;

3. I soggetti interessati potranno richiedere, nell'istanza di definizione agevolata, la **rateizzazione** delle somme dovute alle seguenti condizioni:

**a) Di differenziare i limiti di importo e la rateizzazione delle somme dovute come di seguito specificato:**

<b>DA 0</b>	<b>A 1.500 EURO</b>	<b>6 RATE MENSILI</b>
<b>DA 1.501</b>	<b>A 5.000 EURO</b>	<b>12 RATE MENSILI</b>
<b>DA 5.001</b>	<b>A 15.000 EURO</b>	<b>24 RATE MENSILI</b>
<b>DA 15.001</b>	<b>A INFINITO</b>	<b>36 RATE MENSILI</b>

**Inoltre si deve assicurare un versamento minimo di € 100 ad eccezione della rata di saldo che può essere anche inferiore.**

b) la scelta del pagamento rateale comporta l'applicazione di interessi legali sulla rate;

c) il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo;

d) la rateizzazione da parte del Concessionario deve essere assistita da Fideiussione per l'importo dello sgravio e per la durata della stessa.

4) Gli errori scusabili ritenuti tali, a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati,



mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza, la procedura non avrà definizione.

- 5) L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
- 6) La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.
- 7) Con il perfezionamento della definizione agevolata, perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.
- 8) La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

## **Articolo 12**

### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

- 1) Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata A/R, non oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di definizione, si riserva di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative e di incamerare le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'Ente.
- 2) Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro giorni 15 successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza. 3. In assenza di rigetto l'istanza di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.

## **Articolo 13**

### **Gestione del Servizio**

1) In applicazione del presente regolamento, è stabilito un compenso incentivante destinato al personale dell'ufficio tributi nella misura del ..... delle somme effettivamente riscosse per ogni singolo tributo e tassa.

#### **Articolo 14**

##### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1 Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Mussomeli.

2 Il Dirigente del Servizio Tributario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire adeguata diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale, manifesti ed emittenti televisive locali.

Altresì avrà cura di trasmettere copia del presente regolamento:

- Al Responsabile del Settore AA. per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Alla Commissione Tributaria Provinciale;
- Al Giudice di pace;
- Al Concessionario per la riscossione;
- Alle segreterie del Collegio dei Ragionieri e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti delle provincia di Caltanissetta
- Alle Organizzazioni di categoria degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
- Alle sedi CAF ed ai professionisti di settore.

3 Il personale dell'Ufficio Tributi avrà cura di distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia del presente regolamento, nonché copia dei modelli dell'istanza di definizione agevolata. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.